

## **TI\_GERICHTE 15.1999.176 vom 18. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1999.176](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.176)

FR: TI\_GERICHTE 15.1999.176 du 18 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.1999.176 del 18 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell'art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la decisione dell'UE di Lugano di considerare il reddito della moglie nel calcolo dell'eccedenza pignorabile è corretta.

#### **E. 3**

Il ricorrente sostiene che l'importo mensile a titolo di alimenti, nel determinare l'eccedenza pignorabile, vada sottratto dalla quota del minimo di esistenza a carico dell'escusso. Orbene, il Tribunale federale ha stabilito che appare adeguato, nel determinare la quota pignorabile, dedurre dal reddito netto dell'escusso il contributo alimentare che il debitore deve versare ad un figlio nato da un matrimonio precedente (cfr. DTF 116 III 80/81). Nel caso in esame l'UE di Lugano ha accertato che il debitore è tenuto a corrispondere l'importo mensile di fr. 1'874.85 quale contributo alimentare per i due figli minorenni. Risulta altresì che tale importo è stato effettivamente versato per il mese di ottobre 1999 nella misura di fr. 1'834.— (cfr. lettera 5 ottobre 1999 Servizio ricuperi e anticipi alimenti/UE di Lugano).

#### **E. 4**

Il ricorrente ha preteso ed ottenuto il riconoscimento dell'importo mensile di fr.83350 a titolo di premi della cassa malati. Orbene, dai certificati della cassa malati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ prodotti dal ricorrente si evince che l'importo riconosciuto dall'UE di Lugano risulta comprensivo delle prestazioni secondo la LCA. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l'assicurazione obbligatoria, l'importo in questione deve essere ridotto a fr. 484.90. Di conseguenza sulla scorta delle considerazioni precedenti il calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escusso si presenta come segue: Guadagno: debitore fr. 2'466 (4'300.--/1'834.--) (40%) coniuge fr. 3'612.20 (60%) fr. 6'078.20 Minimo di esistenza: importi di base fr.

1'370.— figli minorenni	fr. 400.-- locazione	fr. 1'200.--
riscaldamento	fr. 150.-- cassa malati	fr. 484.90 pasti fuori
dom.	fr. 180.-- trasferte	fr. 250.--
totale	fr. 4'034.90	fr. 1'614.-- (40%)

### **E. 5**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 6**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
 presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.